Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 | Roma — Venerdì 26 Luglio | Numero 178

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Il dì 29 del corrente mese di luglio, ricorrendo il doloroso anniversario della morte del **Re Umberto I**, sarà celebrato, a cura del Governo, nella Chiesa dei SS. Martiri (Pantheon), alle ore 10 1/2 ant., solenne ufficio funebre.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **352** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento di L. 105,787 e centesimi 50 a favore dell'impresa Piatti Pietro, in seguito ad atto di transazione stipulato il 5 marzo 1900 a soluzione delle vertenze sorte sulla liquidazione finale dell'appalto per la costruzione del nuovo edifizio per gli Istituti di anatomia e di medicina legale della R. Università degli studî di Torino.

La detta somma verrà iscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'esercizio 1900-901, salvo ad aumentarla di quella, che risulterà dovuta dal computo degli interessi relativi dal 7 gennaio 1901 fino all'epoca in cui avverrà il pagamento del debito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

ATTO DI TRANSAZIONE *tra l'Amministrazione dell'Istruzione Pubblica e l'impresa Piatti Pietro per la definizione della vertenza sorta fra di esse sulla liquidazione finale del prezzo dei lavori, eseguiti da quest'ultima, per la costruzione del nuovo edificio ad uso degli Istituti anatomici della R. Università degli studî di Torino.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecento, addì cinque del mese di marzo, nell'Ufficio della Prefettura di Torino, davanti al sig. cav. dott. Enrico Emprin, consigliere a ciò delegato, al rogito del segretario sottoscritto, ed alla presenza dei signori Antonio Zacco Cesarò fu Salvatore e Rivanda Silvio di Giuseppe, ambi domiciliati in questa città, testimoni noti idonei e richiesti:

Si premette che con atto 5 aprile 1888, approvato con decreto Ministeriale del 18 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio e presso l'Ufficio del registro di Torino il 2 giugno stesso anno, al volume 199, foglio 81, veniva affidata, a seguito di pubblico incanto, al signor Piatti Pietro la costruzione dell'edificio ad uso degli Istituti di anatomia, patologia e medicina legale della R. Università di Torino, e ciò mediante il ribasso di lire diciotto e centesimi quattro per cento (L. 18,04 per cento) sul prezzo d'asta presunto in lire un milione ottantaduemila ottocento (L. 1,082,800) il che porta che l'appalto venne assunto dal signor Pietro Piatti per il presunto prezzo di L. 887,462,88.

Ultimati i lavori, vennero debitamente collaudati e precisatone l'importo in L. 813,370,68 come prezzo dei lavori, oltre a L. 20,993,10 a titoli di maggiori compensi.

L'impresa Piatti, però, non contenta della fatta liquidazione per maggiori compensi, con citazione 6 dicembre 1893 citò il Ministero dell'Istruzione Pubblica avanti il Tribunale civile di Torino chiedendone la condanna:

1° a restituire il deposito cauzionale di lire 5185 di rendita sul Debito pubblico italiano con i danni per l'indebito ritardo, consistenti essenzialmente nella privazione del danaro, ossia il mezzo d'opera per accedere ad altra impresa;

2° a pagare indilatamente ad esso attore L. 45,370,68 per ritenuta, cogli interessi dal giorno del collaudo o quanto meno da quello della sua approvazione per parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

3° al pagamento di L 518,685,49 ammontare dei compensi ed indennità apparenti da memoriale che sarà prodotto, già trasmesso alla Direzione dei lavori, con gl'interessi dalla data dell'ultima firma dei singoli lavori, o quanto meno dal collaudo o sua approvazione: previa, bisognando, giudiciale perizia allo scopo di accertare la verità delle singole partite di compensi o d'indennità annotate nel detto memoriale, con incarico di valutare e riferire al riguardo ecc.

Durante la mora del giudizio, l'impresa presentò la polizza di deposito, ed a sua volta il Ministero, con decreto 24 gennaio 1894, ordinava la restituzione della cauzione (oggetto del 1° capo di domanda).

Parimenti sin dal mese di dicembre precedente era stato disposto il pagamento della somma di L. 45,370,68 (oggetto del 2° capo di domanda), provvedendovi il Ministero per L. 30,628,27, e la provincia (a senso dell'esistente Convenzione) per L. 14,472,41.

Di fronte a ciò l'impresa Piatti, colla comparsa conclusionale limitò la sua domanda e conchiuse:

1° dichiararsi tenuto il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni nella somma che verrà accertata nel corso ulteriore del giudizio, per l'indebito ritardo frapposto dal Ministero alla restituzione del deposito cauzionale di L. 5085 di rendita sul Debito pubblico;

2° dichiararsi tenuto lo stesso Ministero al pagamento di L. 518,685,49, ammontare dei compensi ed indennità apparenti dal memoriale che si produce e che già fu per copia rimesso alla Direzione dei lavori, cogl'interessi dalla data dell'ultima firma dei singoli lavori o quanto meno del collaudo e sua approvazione.

Previa giudiciale perizia, ecc., come sopra.

Per sua parte il Ministero della Pubblica Istruzione contestava le domande dell'impresa Piatti e concludeva:

« Respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, e datosi atto della dichiarazione che fa il Ministero di avere, con decreto 24 gennaio 1897, ordinata la restituzione della cauzione prestata dal sig. Piatti e di avere fin dallo scorso dicembre 1896 provveduto per la restituzione della somma di L. 45,370,68, ammontare della ritenuta, assolversi il Ministero stesso da ogni altra domanda dell'attore, colle spese ».

In via subordinata, e quando il Tribunale credesse di ammettere la perizia chiesta dal sig. Piatti si prescriva ai periti:

1° di attenersi alle risultanze dei registri di contabilità per tutto quanto non vi sia in essi specifica riserva dell'impresa;

2° di attenersi ai prezzi fissati in contratto; salvo per quanto il Piatti dimostri che siano intervenute variazioni autorizzate per iscritto, nel modo stabilito dall'articolo 342 della legge sui lavori pubblici;

3° di attenersi, per determinare la quantità dei lavori e delle provviste, alle disposizioni degli articoli 27 del Capitolato generale e 15 del Capitolato speciale di appalto, con protesto delle spese.

Il Tribunale civile di Torino, con sentenza 20 febbraio 1894, così pronunciava:

Respinta ogni contraria conclusione:

1° assolve il convenuto Ministero dalle domande d'indennità per ritardo nella restituzione del deposito cauzionale, di cui in atti;

2° salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti delle parti in merito della domanda di L. 518,685,49, fatta dall'attore Pietro Piatti in base al prodotto suo memoriale, ammette intanto la perizia da lui instata e sopra riferita, affidandola agli ingegneri cav. Ferrando Giovanni, Pulciano Melchiorre e Vigna Carlo Maurizio qui residenti, con incarico inoltre di tener conto eziandio della controproposta del convenuto e di tutte le risultanze degli atti e delle produzioni, non che delle osservazioni delle parti.

Stabilisce il termine di due mesi, entro il quale dovrà essere presentata la relazione a decorrere dalla data del giuramento, per ricevere il quale delega il giudice estensore.

Questa sentenza venne notificata il 20 luglio 1895 ad istanza del sig. Pietro Piatti, il quale poi con altra notificata a mezzo di copia il 24 dicembre 1896 instava per l'esecuzione della perizia ammessa colla detta sentenza.

Da tale data in poi non si è più proceduto ad alcun atto da parte del sig. Piatti per la prosecuzione del giudizio, ma si sono sempre mantenute vive le pratiche per addivenire ad una amichevole definizione della vertenza, che già si erano avviate in precedenza.

Le ulteriori pretese avanzate dall'impresa sono state, che, per determinare i maggiori compensi, oltre la forma stabilita dall'Amministrazione nella finale liquidazione in L. 813,370,68 e già pagate, si prenda per base le percentuali per maggiori compensi in ragione delle somme, liquidate in conformità alle liquidazioni amministrative, che l'Amministrazione deve pagare alle imprese Boggio, Gerbino e Boffa (appaltatrici di altre costruzioni per l'Università di Torino, i cui lavori sono stati eseguiti nelle stesse condizioni) per effetto delle sentenze emesse nelle cause da questi sostenute all'identico scopo di avere maggiori compensi, e che le si accordi la media delle tre percentuali, oltre gli interessi legali, sulla risultante somma, dalla domanda giudiziale.

Questa media giusta i calcoli fatti, ascenderebbe a circa L. 10 per cento, che importerebbe una maggior somma a favore del sig. Piatti di L. 80,000 circa.

Il sig. Piatti, invitato a ridurre le sue pretese, ha risposto di essere disposto a transigere conchè gli si paghino per i compensi da esso reclamati L. 78,000 cogli interessi dalla domanda giudiziale, con rinuncia da sua parte a qualsiasi altra sua pretesa avanzata colla citazione 6 dicembre 1893, e che gli competesse, e potesse competere in conseguenza dei lavori eseguiti per l'appalto assunto coll'atto 5 aprile 1888.

Concordatasi su tali basi la transazione e definizione della vertenza tra il sig. Pietro Piatti fu Giovanni, nato a Quittengo e residente a Torino, ed il sig. Mosso comm. prof. Angelo, rettore della R. Università di Torino, quale rappresentante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, giusta speciale delegazione del Ministero si conviene:

I.

L'Amministrazione della Pubblica Istruzione si obbliga a pagare al sig. Pietro Piatti la capitale somma di lire settantottomila a tacitazione d'ogni sua pretesa per le costruzioni, oggetto dell'appalto 5 aprile 1888, non che di qualsiasi altra pretesa dal sig. Piatti avanzata colla citazione 6 dicembre 1893, oltre gli interessi legali al 5 per cento su tale somma dal 6 dicembre 1893, data della citazione introduttiva del giudizio fino al dì del pagamento.

II.

Il sig. Pietro Piatti accetta la somma di L. 78,000 e dichiara, mediante il pagamento di tale somma, oltre gli interessi legali al 5 per cento dal 6 dicembre 1893, di essere completamente tacitato di ogni suo diritto per i lavori eseguiti per la costruzione dell'edifizio ad uso degli istituti di anatomia, patologia e medicina legale della R. Università di Torino, assunto in appalto coll'atto 5 aprile 1888; e dichiara di rinunciare ad ogni altra e maggiore pretesa avanzata colla citazione suddetta e che gli competesse o potesse competere in conseguenza dei lavori eseguiti per effetto dell'atto d'appalto ed in conseguenza di qualsiasi altro lavoro extra contrattuale e non contemplato nel detto appalto, obbligandosi a mai più nulla chiedere a nessun titolo in relazione all'appalto stesso ed ai lavori di qualunque specie e genere, da lui come sopra eseguiti ed ai quali ha riferimento la citazione sopra ricordata.

III.

Resta così definitivamente liquidato ogni rapporto d'interessi e diritti tra l'Amministrazione della Pubblica Istruzione ed il sig. Piatti per quanto ha riguardo all'appalto in questione, con l'abbandono del giudizio in corso le cui spese si compensano fra le parti.

IV.

La presente Convenzione, per quanto riguarda l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, è infruttuosa di giuridici effetti fino a che non sarà debitamente approvata dalla competente Autorità.

Per ogni effetto di quest'atto il sig. Pietro Piatti dichiara di eleggere il suo domicilio legale in questa città, presso di sè, via Goito n. 17.

E di quanto sopra è stato da me Eugenio Legnami, segretario delegato ai contratti, redatto il presente atto, quale, previa lettura ad intelligibile voce datane alla continua presenza delle parti e dei testimoni sunnominati, venne da tutti meco sottoscritto.

All'originale sottoscritti:

Pietro Piatti fu Giovanni.
Emprim Enrico, consigliere incaricato.
Angelo Mosso del fu Felice, rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione.
Antonio Zacco Cesarò fu Salvatore, teste.
Rivanda Silvio di Giuseppe, teste.

Occupa quest'atto quattro fogli di carta bollata con dodici facciate interamente scritte oltre parte della presente.

In fede.

Sottoscritto Eugenio Legnani, segretario.

Copia conforme all'originale che si rilascia per la superiore approvazione.

Torino, l'8 marzo 1900.

E. LEGNANI, *Segretario.*

Il Numero **355** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando allo Stato e alle provincie le facoltà e gli obblighi a loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce sono costituiti Consorzi di proprietari di vigne, secondo le norme della presente legge e per i seguenti scopi:

a) la vigilanza contro la diffussione della fillossera nel territorio del Consorzio;

b) l'esplorazione dei vigneti, per ricercare e constatare la eventuale esistenza della infezione fillosserica;

c) l'istituzione di vivai di viti resistenti, per la ricostituzione o il nuovo impianto dei vigneti;

d) la diffussione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera e all'uso delle viti resistenti.

I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti contro altre infezioni, e, in genere, a procurare con la cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperità della viticoltura.

Art. 2.

Nelle provincie di cui al precedente articolo, i pro-

prietari di vigne sono costituiti in Consorzi per mandamento.

Il Comune, diviso in più mandamenti, forma un Consorzio solo.

Potrà, nei casi e nelle forme da stabilirsi dal Regolamento, essere autorizzata la costituzione di Consorzi di più mandamenti, anche quando essi comprendano Comuni diversi.

Art. 3.

Per procedere alla costituzione del Consorzio, il Sindaco di ciascun Comune inviterà i proprietari di terreni a vigna, anche quando non fossero da essi direttamente coltivati, a denunziare all'Ufficio comunale la contrada e l'estensione delle vigne di loro proprietà, siano queste con alberi o senza. Tale invito dovrà farsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilerà l'elenco dei proprietari di vigneti nel Comune, supplendo mediante informazioni d'ufficio alle denunzie mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli Uffici del registro e le Agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

L'elenco è pubblicato nell'albo pretorio e spedito in copia al Comune capoluogo del mandamento o del Consorzio.

Contro l'elenco sono ammessi, nei 15 giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degl'interessati, sopra i quali provvederà definitivamente il Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura. In pendenza dei ricorsi l'elenco avrà pieno vigore giuridico agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il Sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale, e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convoca tutti i proprietari di vigneti per la nomina della Commissione consorziale. Questa sarà composta di un presidente e di otto membri, nei Consorzi che comprendono più di 20,000 abitanti, di un presidente e di quattro membri negli altri, e durerà in carica due anni.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando intervengano almeno un quarto dei proprietari inscritti nell'elenco e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione delle vigne nel Consorzio.

In seconda convocazione, da indirsi con intervallo di almeno otto giorni, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degl'intervenuti.

Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più di 10 ettari avrà un voto di più per ogni decina di ettari o frazione di decina; ma non mai oltre i venti voti.

Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione, e non costituendosi, per qualsiasi ragione, nei termini suddetti, la Commissione consorziale, essa è nominata dal Prefetto della provincia.

I Consorzi dovranno essere definitivamente costituiti non più tardi di tre mesi dopo la pubblicazione della legge.

I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione, autenticata per la firma dal Sindaco, esente da ogni tassa.

Art. 5.

Ogni proprietario di vigneti compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua di una lira per ogni ettaro di terreno a vigna, sia con alberi o senza.

Per la frazione di ettaro si pagherà una lira se la sua estensione supera mezzo ettaro; cinquanta centesimi se non supera mezzo ettaro. Sono esenti i proprietari di vigneti di estensione inferiore ad un quarto di ettaro.

Il contributo potrà essere elevato fino al doppio, con deliberazione motivata dalla Commissione consorziale, da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura.

Ogni ulteriore aumento di contributo andrà pure soggetto all'approvazione del Ministro d'Agricoltura, e non potrà avere effetto se non quando vi sia il consenso di almeno tre quinti dei proprietari iscritti nell'elenco costitutivo del Consorzio, e semprechè essi rappresentino altresì i tre quinti dell'estensione di vigne soggette a contributo.

Art. 6.

La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio, ed è a carico del proprietario, nonostante qualunque patto contrario.

Però, invece del proprietario, sarà tenuto al pagamento del contributo l'usufruttuario e in generale chi, per le leggi vigenti, è tenuto al pagamento del tributo fondiario.

Art. 7.

Sugli elenchi, di cui all'articolo 3, le Commissioni consorziali formeranno il ruolo delle contribuzioni.

Esso sarà reso esecutivo dal Prefetto, che provvede definitivamente sui reclami avverso il ruolo.

Art. 8.

Sopra denunzia degl'interessati o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire gratuitamente le occorrenti informazioni i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprietà dei

vigneti, e saranno uniformemente modificati ogni anno i ruoli delle contribuzioni.

Art. 9.

Con i privilegi, la procedura e le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio, gli esattori comunali riscuotono le contribuzioni, in base ai ruoli esecutivi, ed eseguono i pagamenti nelle forme da stabilirsi col Regolamento di amministrazione e di contabilità, di cui all'articolo 19.

Art. 10.

L'alt direzione del servizio antifillosserico e la vigilanza sopra i Consorzi rimane affidata al Ministero d'Agricoltura.

Nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce la vigilanza sarà esercitata da un R. Commissario nominato dal Ministro d'Agricoltura e da lui revocabile.

Al R. Commissario potranno essere aggiunti delegati tecnici, pure nominati dal Ministro d'Agricoltura.

I delegati tecnici sono alla immediata dipendenza del R. Commissario e potranno, su domanda delle Commissioni consorziali o di uffizio, essere destinati ad organizzare i servizi consorziali o ad invigilare sul loro funzionamento.

Le indennità del R. Commissario e dei delegati tecnici sono a carico dello Stato.

Art. 11.

È in facolta del R. Commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i procedimenti tecnici da seguire.

Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al Ministro d'Agricoltura, al quale spetterà la decisione.

In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. Commissario, questi potrà proporre al Ministro lo scioglimento della Commissione consorziale.

Lo scioglimento della Commissione consorziale si farà per decreto Ministeriale, che affiderà l'amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario scelto fra i proprietari di vigne del Consorzio.

Il decreto di scioglimento fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione.

Art. 12.

In ciascuna provincia, una Commissione provinciale, d'accordo col R. Commissario, sorveglierà l'esecuzione della presente legge e coordinerà il lavoro delle Commissioni consorziali.

La Commissione provinciale è composta di un presidente e di due componenti nominati dal Ministro d'Agricoltura, e di altri due componenti nominati dal Consiglio provinciale.

Almeno due volte l'anno la Commissione inviterà i presidenti dei Consorzi, od i loro delegati, a conferenza sui metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilerà e pubblicherà una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.

Art. 13.

In ogni anno, l'assemblea dei proprietari sarà convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la relazione finanziaria e morale del Consorzio e per gli altri provvedimenti che saranno del caso.

Art. 14.

I presidenti ed i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigne.

Le loro funzioni, nonchè quelle dei delegati straordinarî, nel caso previsto dall'articolo 11, sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennità, neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.

Le denunzie, tutti i verbali, atti e documenti relativi ad operazioni considerate dalla presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e registro.

Art. 15.

I locali e l'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa in proporzione dell'estensione vitata che ciascun Comune rappresenta.

Art. 16.

Ai vivai di viti resistenti alla fillossera che saranno istituiti dai Consorzi, secondo le norme tecniche approvate dal R. Commissario, lo Stato fornirà gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.

Art. 17.

I Consorzi cesseranno quando vengano a mancare le condizioni ed i bisogni pei quali furono costituiti.

Lo scioglimento del Consorzio ed il giorno della cessazione verranno determinati con decreto Reale, sulla proposta dell'assemblea generale.

Gli eventuali residui della gestione consorziale, assieme con ogni altra attività del Consorzio, saranno ripartiti tra i proprietari del mandamento, in proporzione delle contribuzioni da essi pagate.

Art. 18.

Nelle provincie del Regno non indicate nell'articolo

1 della presente legge, potranno pure costituirsi Consorzi agli scopi di cui in detto articolo, con le norme consigliate dalle rispettive condizioni locali, e con circoscrizioni, contribuzioni e modalità anche diverse da quelle contenute nei precedenti articoli, in seguito a domanda deliberata del Consiglio provinciale nella forma stabilita dall'articolo 237, n. 1, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

La costituzione del Consorzio, le relative condizioni e i provvedimenti pel servizio di vigilanza saranno approvati con decreto Reale, sentita la Commissione consultiva per la fillossera.

Art. 19.

Per la esecuzione della presente legge, e in ispecie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con Regolamento, da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministero d'Agricoltura, udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare Regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministro per l'Agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 854 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1891, n. 315, portante modificazioni agli articoli 142, 143, 145 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto il testo originale della citata legge, che è corretto e pienamente conforme alla pubblicazione fattane nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno in data 3 luglio 1891, n. 154;

Constatato essere incorso errore nella stampa di detta legge per la inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, giacchè di fronte al terzo capoverso dell'articolo 145, quale fu modificato dalla legge stessa, vi fu per equivoco riportato *la* rafferma mentre doveva esservi indicato *una* rafferma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al terzo capoverso dell'articolo 145 della legge 28 giugno 1891, n. 315, stampato nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti la parola *la* rafferma va sostituita con quella di *una* rafferma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di San Martino.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 856 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162*bis* (serie 3ª), e le leggi 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª), 27 dicembre 1896, n. 561, e 30 aprile 1899, n. 168, che regolano la concessione di ferrovie pubbliche con sovvenzione chilometrica dello Stato e la loro costruzione ed esercizio;

Veduto il R. decreto 17 giugno 1900, n. 306, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1896 sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

Sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il giorno 20 giugno 1901 tra i Ministri suddetti per conto dell'Amministrazione dello Stato ed i signori cav. uff. avv. Pietro Frugoni nella sua qualità di presidente della Deputazione provinciale di Brescia e ing. Giovanni Antonio Ronchi, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale da Iseo per Breno ad Edolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Giusso.
Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale Iseo-Breno-Edolo.

Fra le Loro Eccellenze il conte comm. Girolamo Giusso, ministro dei Lavori Pubblici, ed il comm. Ernesto Di Broglio, ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato da una parte, e l'Amministrazione provinciale di Brescia, rappresentata dal sig. cav. Pietro Frugoni presidente della Deputazione provinciale, giusta la facoltà datagli colle deliberazioni 25 giugno 1900 del Consiglio provinciale e 23 maggio 1901 della Deputazione, ambedue regolarmente emesse ed allegate alla presente e il sig. ing. Giovanni Antonio Ronchi dall'altra, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda alla provincia di Brescia e per essa al sig. ing. Giovanni Antonio Ronchi per sè e per una Società anonima, che si riserva di costituire e presentare al Governo per la sua accettazione, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione normale ed a trazione a vapore da Iseo per Breno ad Edolo che il sig. Ronchi si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e da quelle 27 dicembre 1896, n. 561, e 30 aprile 1899, n. 31, nonchè dei regolamenti dalle medesime derivanti, e delle condizioni della presente Convenzione e del capitolato relativo ad essa, allegato sotto il n. 1.

Art. 2.

Emanato il decreto Reale di approvazione della prsente Convenzione, dovrà il concessionario, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella « Gazzetta Ufficiale », dare una cauzione di lire 30,000 di rendita 5 per cento in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dalla provincia di Brescia eseguito il deposito di lire 300,000 in buoni del Tesoro con scadenza al 2 gennaio 1902, come risulta dalla polizza n. 1130 rilasciata il 5 giugno 1901 dalla Cassa dei depositi e prestiti (Intendenza di Finanza di Brescia).

Tale deposito prestato dalla provincia per conto dell'ing. Ronchi sarà ritirato non appena il Ronchi, o chi per esso, giusta gli obblighi assunti, vi avrà sostituito e vincolato come deposito primordiale lire 15,000 di rendita italiana al portatore consolidato 5 %.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'articolo 2, s'intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato, per la concessione di questa linea, accorda un sussidio di lire 5000 a chilometro per anni 70 per tutta l'estesa della linea a partire dal punto di distacco dalla stazione di Iseo fino all' estremità del binario di corsa della stazione di Edolo, esclusi i tratti che non hanno sede propria e quelli comuni ad altre ferrovie e tramvie in esercizio, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea regolarmente autorizzata.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificate e contestate, il sussidio per i tratti non esercitati non verrà corrisposto.

Il concessionario per gli effetti della presente Convenzione elegge il suo domicilio legale in Roma presso l'avv. Filippo Statuti, via Sistina, 149.

Art. 6.

Per gli effetti dell'articolo 285 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici, resta stabilito che ogni qualvolta dai conti del concessionario, che dovranno essere presentati al Governo alla fine di ogni esercizio per i debiti riscontri, risulti che l'annuo prodotto della ferrovia ecceda fra interesse e dividendo il sette e mezzo per cento, il Governo parteciperà negli utili per la metà del soprappiù, fermo restando tutte le altre disposizioni dell'articolo sovracitato.

Art. 7.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GIROLAMO GIUSSO.

Il Ministro del Tesoro
ERNESTO DI BROGLIO.

Avv. Pietro Frugoni.
Ing. Giovanni Antonio Ronchi.
Baldassarre Castiglioni, testimonio.
Avv. Cesare Sullam, id.
Avv. Giovanni Dominedò, segretario, delegato per la stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per copia conforme all'originale.

Il Segretario
Avv. GIOVANNI DOMINEDO'.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 20 luglio 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Lumezzane Sant'Apollonio (Brescia).*

Sire!

Il R. Commissario di Lumezzane Sant'Apollonio disimpegna con molta alacrità l'incarico affidatogli, e per sistemare le finanze comunali ha già ordinata la gestione daziaria, modificate le tariffe delle tasse, e compilate le rispettive matricole che assicurano a quel Municipio una maggiore entrata.

Frattanto non ha trascurato lo studio dei provvedimenti intesi a dotare il Comune di acqua potabile, di fabbricati per uso dell'Ufficio municipale e delle scuole, e di un cimitero che risponda alle prescrizioni vigenti.

Ma perchè egli possa svolgere tutto il suo programma di utili iniziative e di salutari riforme, il periodo normale di tre mesi, che scadrebbe il 4 di agosto venturo, è inadeguato; per la qual cosa, secondando anche il desiderio della maggioranza di quegli abitanti, reputo necessario ed opportuno sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che protrae il periodo di scioglimento del Consiglio comunale di Lumezzane Sant'Apollonio fino al limite di sei mesi, consentito dalla legge.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Lumezzane Sant'Apollonio, in provincia di Brescia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lumezzane Sant'Apollonio è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 luglio, in lire 104,52.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

25 luglio 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,73 $^7/_8$	98,73 $^7/_8$
	4 $^1/_2$ % *netto*	111,43 $^7/_8$	110,31 $^3/_8$
	4 % *netto*	100,56 $^1/_2$	98,56 $^1/_2$
	3 % *lordo*	62,39 $^1/_8$	61,19 $^1/_8$

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di patologia speciale dimostrativa chirurgica nella R. Università di Torino.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 1° dicembre 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 24 luglio 1901.

Il Ministro
NASI.

1.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO di Venezia

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il 20 agosto p. v., rimane aperto il concorso ad un posto gratuito a carico del pubblico erario nell'*Orfanotrofio ai Gesuati*, per un sordo-muto povero italiano.

Gli aspiranti dovranno presentare all'Ufficio del R. Provveditore agli studî, entro il suddetto termine e non oltre, i seguenti documenti, con relativa istanza:

a) i certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vajuolo, di sana costituzione fisica, di povertà;

b) lo stato di famiglia;

c) una dichiarazione del padre o tutore di ritirare il sordomuto a compiuta educazione, od ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarlo;

d) ampie informazioni sull'origine del mutismo e della sordità, indicando se l'infermità sia gentilizia, congenita od acquisita, e quale sia il grado di sviluppo intellettuale dell'aspirante.

L'età non può essere minore d'anni otto, nè maggiore di dodici.

Ogni fanciullo ammesso al concorso potrà essere sottoposto ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico, per riconoscerne lo stato di salute e per verificare se addimostri la richiesta attitudine ad essere istruito ed educato.

Venezia, addì 20 giugno 1901.

Il Prefetto Presidente
G. CASSIS.

CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso ad un posto semigratuito (L. 220), vacante per l'anno scolastico 1901-902 presso il R. Istituto femminile di Montagnana.

I posti gratuiti e semigratuiti sono conceduti alle fanciulle di famiglie civili, avuto riguardo alle particolari benemerenze dei loro genitori, alla condizione ristretta di loro fortuna ed all'esito di un esame speciale, e vengono conferiti dal Consiglio scolastico provinciale, sopra proposta del Consiglio direttivo.

La domanda d'ammissione al concorso, firmata dal padre, o da chi rappresenta legalmente l'aspirante, sarà presentata al presidente del Consiglio direttivo in Montagnana, coi seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

c) attestato medico di sana e robusta costituzione, atta all'ordinario regime dell'Istituto;

d) obbligazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dallo Statuto e Regolamento;

e) attestato degli studî eventualmente fatti;

f) dichiarazione del Sindaco sulla moralità e professione dei genitori, del numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla condizione economica dei genitori e delle aspiranti;

g) documenti atti a comprovare le particolari benemerenze dei genitori e tutti gli altri coi quali la concorrente credesse di convalidare la propria domanda;

L'alunna che ottiene un posto di favore lo conserva, quando non lo demeriti, per tutto il corso educativo.

Tanto la domanda, quanto i documenti dovranno essere in bollo a' termini di legge (cent. 50).

Le istanze dovranno essere presentate non più tardi del 10 settembre prossimo venturo.

Chi desiderasse ulteriori informazioni, potrà rivolgersi direttamente al Consiglio direttivo in Montagnana.

Padova, il 12 luglio 1901.

Il Prefetto presidente
SAVIO.

PROGRAMMA DI CONCORSO

a n. 12 sussidi (5 di L. 90, 4 di L. 70 e 3 di L. 60) per gli alunni di Filosofia e Lettere nel R. Istituto di studî superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Concorso per i posti di perfezionamento.

I concorrenti debbono dichiarare quali sono gli studî in cui intendono perfezionarsi. Coloro che ottengono il sussidio, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e prendere in essi gli esami a fin d'anno. Debbono inoltre presentare un lavoro scritto e sostenere su di esso una discussione.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la laurea in Lettere o in Filosofia, in una Università del Regno, inviando il loro diploma ed i certificati dei punti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea, come pure la tesi di laurea e quegli altri titoli che credano di aggiungere. Possono concorrere del pari coloro che abbiano la patente per l'insegnamento liceale o altri titoli equipollenti, da sottoporre al giudizio del Consiglio di Facoltà.

Concorso pei posti normali.

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale e che sostengano un esame sulle Letterature Italiana, Latina e Greca. Tutte le prove saranno scritte e orali. La prova scritta di Latino consisterà in una versione dall'Italiano in Latino. Non può avere il sussidio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

Al II° anno possono concorrere coloro che abbiano sostenuto, alla fine del 1° anno, gli esami speciali delle materie obbligatorie, per le quali fu presa iscrizione, e che sostengano un esame orale e scritto sulle Letterature Italiana, Latina e Greca, riportando in tutte le prove non meno di otto decimi.

Al III° e IV° anno possono concorrere coloro che abbiano conseguita la licenza universitaria, e che sostengano un esame scritto e orale sulle Letterature Italiana, Latina e Greca, e sulla Storia antica e moderna, se intendono seguire i corsi di Lettere e conseguire la laurea in Filologia; o sulla Filosofia e Storia della Filosofia, pel corso e per la laurea in Filosofia. È necessario riportare in tutte le prove non meno di otto decimi.

Le prove suddette saranno sostenute sopra temi espressamente assegnati.

Il sussidio dura per tutti i mesi di lezioni e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando non meno di otto decimi di voti in ciascuna prova.

La decisione intorno ai sussidî di perfezionamento avrà luogo possibilmente il 4 novembre.

Gli esami di concorso pei posti agli studî normali incominceranno il 24 ottobre nell'Istituto superiore di Firenze (piazza San Marco, n. 2).

Le domande, cui deve essere unita la fede di nascita debitamente legalizzata e il diploma o certificato di licenza liceale pei concorrenti di primo anno e i documenti necessari, pei concorrenti degli anni successivi, debbono inviarsi alla Segreteria dell'Istituto, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Firenze, il 1° luglio 1901.

Visto – *Il presidente* P. VILLARI.

Il segretario T. FIASCHI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 23 luglio della Camera dei Comuni, rispondendo ad una serie d'interpellanze relative alla questione chinese, il sig. Cranborne, sottosegretario parlamentare agli esteri, disse che a Shanghai presentemente si trovano 1945 uomini di truppe inglesi e 750 uomini di truppe francesi con 6 cannoni; inoltre 850 soldati tedeschi con 4 o 5 cannoni, nonchè 300 giapponesi.

In quanto all'indennità, si è convenuto che il pagamento debba effettuarsi mediante buoni al 4 per cento. Si è fatto un progresso notevole nelle trattative circa i cespiti d'entrata da riservarsi per il servizio degli interessi dei buoni. Cranborne soggiunse però di non essere in grado di fare, in proposito, comunicazioni precise.

Secondo le notizie più recenti, il principe Tuan si trova presso un suo parente, il principe mongolo di Alascian, Tung-fu-siang, nella regione occidentale di Kansus. Al Governo inglese non consta che Tuan si trovi alla testa di forze considerevoli.

Hicks-Beach, cancelliere del tesoro, annunciò che le spese complessive per la spedizione in China, senza quelle per la marina, ascendono a 4,350,000 sterline.

***

Nella seduta del giorno appresso, nuovamente interpellato, il sig. Cranborne dichiarò che la temporanea presenza di truppe straniere a Shanghai, resa necessaria dai disordini recenti, non significa nè il distacco di quel territorio dall'Impero chinese, nè una violazione delle garanzie date dalla China all'Inghilterra, riguardo al territorio dell'Yang-tse.

***

Dispacci dall'Aja dicono che lo stato d'animo del presidente Krüger continua ad essere oltremodo depresso, ma che però la sua salute non è affatto scossa.

Il sig. Krüger ha ricevuto dispacci di condoglianze, non solo dalla Regina Guglielmina d'Olanda, ma altresì dal presidente della Repubblica francese, sig. Loubet e dallo Czar Nicolò II.

Il sig. Krüger ha ricevuto dal suo genero, sig. Eloff, un lungo telegramma descrivente tutti i particolari delle ultime ore di vita della consorte.

***

Il *Daily News*, del 24 luglio, dice correr voce che a Londra sono in corso trattative per la conclusione della pace nell'Africa meridionale.

***

Un telegramma da Belgrado, in data 27 luglio, annunzia che Re Alessandro ha ricevuto, a Semendria, Hamdi pascià, inviato speciale del Sultano, il quale, dopo aver visitato la frontiera turco-serba del vilayet di Rossovo, di concerto coi delegati serbi, ha presentato al Re un complesso di misure che sono state concretate, di comune accordo, per impedire agli Arnauti mussulmani di violare costantemente la frontiera serba.

Il Re, inquieto per le notizie di eccidî e di furti commessi dai basci-bozuk albanesi ed anche dalle truppe regolari turche, a danno dei Cristiani della Vecchia Serbia, ha incaricato Hamdi pascià di illuminare il Sultano su questo triste stato di cose e di pregarlo di porvi un rimedio.

***

Telegrafano da Madrid che la nomina a ministro dell'interno del sig. Alonzo Gonzales, il quale si è recato a San Sebastiano per il giuramento nelle mani della Regina Reggente, ha fatto un'ottima impressione fra i liberali, ma è vivamente deplorata dai clericali.

Il ministro presidente, sig. Sagasta, aggiunge il telegramma, per attenuare la cattiva impressione prodotta dalla sterilità della recente sessione, annunzia un vasto programma di riforme ed economie che i ministri stanno preparando per presentarle nel mese d'ottobre, non appena le Cortes si saranno riunite.

Corre voce, a Madrid, che il Governo spagnuolo si adoperi vivamente per indurre le Repubbliche ispano-americane ad accordare il trattamento della nazione più favorita alle importazioni spagnuole, come base dei trattati che si stanno negoziando.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. il Conte di Torino, alla testa del reggimento lancieri di « Novara », giunse ieri a Pontedera e fu ossequiato dal Sindaco e dalle altre Autorità ed acclamato da grande folla.

Innanzi al palazzo Morini, ove S. A. R. alloggia, si rinnovarono calorose dimostrazioni. La città era imbandierata.

S. A. R. il Principe Danilo del Montenegro è giunto stamane, alle ore 4, a bordo del piroscafo *Gallipoli*, a Brindisi. È ripartito per Roma col treno delle ore 7.

In memoria di Re Umberto. — Stamane, alle ore 10, a Sant'Anna di Valdieri, innanzi alla palazzina Reale, è stata inaugurata una colonna marmorea sormontata dalla croce, omaggio a Gesù Cristo redentore e ricordo del compianto Re Umberto.

La mesta solennità ebbe essenzialmente un carattere religioso.

Per l'anniversario dell'assassinio di Re Umberto. — S. E. il Ministro della Marina, col suo foglio d'ordini di ieri, ha disposto che il giorno 29 corrente le RR. navi fino al tramonto terranno le bandiere ed insegne a mezz'asta. Quelle aventi alberatura quadra terranno i pennoni imbroncati. Gli edificî militari terranno la bandiera abbrunata ed a mezza asta.

Le navi ammiraglie di forze navali, le navi ammiraglie dipartimentali e di comandanti militari marittimi, quelle con insegna di comandante superiore di più navi eventualmente riunite in un porto e quelle che trovansi isolate in un porto, eseguiranno la salva funebre coll'intervallo fra un colpo e l'altro di 15 minuti.

Per il pellegrinaggio al Pantheon. — Nel corteo del pellegrinaggio, che avrà luogo nel pomeriggio di lunedì, la rappresentanza del Comune di Roma sarà così composta:

Vigili — trombe dei fedeli — gonfalone del Comune e ufficiali dei vigili — fedeli — bandiere dei rioni — corone — gentiluomo del sindaco — sindaco — Giunta e Consiglio comunale — guardie municipali; fiancheggieranno gli staffieri ed i vigili.

Le rappresentanze delle varie città italiane porteranno i rispettivi labari dei rioni e dei Comuni.

Tiro a segno nazionale. — Ieri, sotto la presidenza dell'on. generale Afan de Rivera, si riunì la Commissione centrale del Tiro a segno ed approvò il Regolamento per la IV Gara internazionale che avrà luogo l'anno venturo in Roma, nei campi della Farnesina.

In base al nuovo Regolamento, la Commissione centrale si è trasformata in Commissione esecutiva, suddivisa nelle seguenti undici sezioni:

1. Segreteria — Presidente colonnello Mazziotti.
2. Finanze — Generale Spingardi.
3. Costruzioni e viabilità — Colonnello Caveglia.
4. Stampa, poste, telegrafi — Presidente senatore Roux.
5. Ordine, sicurezza, sanità — Presidente senatore Todaro.
6. Trasporti, alloggi — Presidente deputato Pais.
7. Viveri — Senatore Adamoli.
8. Ricevimenti e feste — Presidente deputato Galletti.

9. Tiro — Presidente generale Duce!
10. Controllo — Presidente colonnello Vitale.
11. Premî — Dep. Lucchini.

Fra le aggiunte più rimarchevoli va notata la sezione stampa che provvederà a tutti i servizi di pubblicità, compilazione di bollettini, comunicazioni ai giornalisti e del servizio telegrafico e telefonico.

La salute di S. E. l'on. Crispi. — Continua la miglioria dell'illustre statista. Il bollettino, pubblicato iersera alle ore 10,30, dice:

« Miglioramento nella depressione nervosa. Persistono i fenomeni di iposistolia cardiaca ».

L'altro di stamani, ore 7,30, è così concepito:

« L'infermo passò la notte tranquilla.

« I fenomeni nervosi e l'iposistolia cardiaca si mantengono nella stesse condizioni di ieri ».

Firmati: « Cardarelli, Capozzi, Carito ».

Congresso degli ufficiali in congedo. — Martedì 30 corrente, in Roma, s'inaugurerà il 2° Congresso degli ufficiali in congedo.

In tale occasione avranno luogo gare di tiro e schermistiche, cui prenderanno parte ufficiali in congedo e in attività di servizio.

Biblioteca Frankliniana. — Si avverte il pubblico che questa biblioteca, giusta l'articolo 4 del Regolamento che la regge, rimarrà chiusa dal 1° al 15 agosto prossimo.

Congresso internazionale di scienze storiche. — S. E. il Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione ha inviato ai bibliotecari del Regno, la seguente circolare:

« Roma, 20 luglio 1901.

« Nella primavera del 1902 si terrà in Roma un Congresso internazionale di scienze storiche, al quale è bene che concorrano anche le biblioteche.

« Perciò invito cotesta biblioteca, e per essa V. S. Ill.ma, ad inscriversi al Congresso come semplice *aderente*, o, se meglio crede, come socio *fondatore*, insieme con qualcuno del personale a Lei subordinato, il quale sia noto per lavori pubblicati d'indole bibliografica e di carattere storico.

« Vegga anche se cotesta biblioteca possa prender parte al Congresso, presentando indici e cataloghi per una mostra libraria storica italiana dal 1860 al 1900.

« Ella potrà corrispondere direttamente col presidente del Comitato esecutivo del Congresso, sig. conte Enrico di San Martino, presidente della R. Accademia musicale di Santa Cecilia in Roma.

« *Pel Ministro*
« CORTESE ».

Congresso bibliografico. — Alla presenza delle Autorità e di numeroso pubblico, nella sala Sansovino del palazzo Reale di Venezia fu inaugurato, ieri, il V Congresso bibliografico italiano.

Il presidente, on. Molmenti, pronunciò il discorso inaugurale.

Indi parlarono il cav. Santalena, presidente del Comitato ordinatore, portando un saluto agli ospiti in nome del Comitato, il prefetto, marchese Cassis, in nome dell'on. ministro Nasi ed il sindaco, conte Grimani.

La presidenza del Congresso venne così costituita: Presidente, on. Rava; vice-presidenti, on. Pascolato, Biagi, Nasini e Castelnuovo.

Il Congresso iniziò subito i suoi lavori.

Pacchi postali contenenti abiti da borghese appartenenti alle reclute. — Il Bollettino del Ministero delle Poste, pubblica:

« I giovani chiamati sotto le armi, dopo indossata l'uniforme militare, sogliono spedire alle loro famiglie, a mezzo di pacchi postali, gli abiti che indossavano da borghesi.

« Siccome si è osservato che per la massima parte tali abiti sono molto sudici, s'invitano gli ufizi ad accertarsi con ogni mezzo possibile che gli abiti medesimi siano stati prima lavati e puliti (specialmente gli oggetti di biancheria) ed in caso contrario di rifiutarsi assolutamente di accettare per la spedizione i pacchi che li contengono, i quali, nello stato in cui si trovano, possono divenire fomite d'infezione.

« Le stesse precauzioni devono osservarsi inoltre per gl'involucri di tali pacchi, consistenti il più delle volte in luridi pezzi di stoffa di cotone o di tela.

« Gli ufizi infine dovranno rifiutarsi di accettare tali pacchi, qualora gl'indirizzi siano scritti su foglietti di carta cuciti ed attaccati sugli involucri sopra accennati, esigendo o che siano scritti chiaramente sugli involucri stessi, se possibile, oppure su targhe di legno o di cartone robusto, solidamente assicurate sui pacchi, e ciò perchè i pacchi stessi non vadano smarriti per il distaccarsi degl'indirizzi ».

Marina mercantile. — I piroscafi *Piemonte* e *Venezuela*, della Veloce, partirono ieri l'altro il primo da Barcellona per il Plata ed il secondo da Las Palmas per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CRISTIANIA, 25. — Il *Morgen Bladet* smentisce la notizia che Re Oscar assisterà alle manovre tedesche presso Danzica.

LONDRA, 25. — Re Edoardo ha ricevuto oggi alla Marlborough House i delegati esteri al Congresso contro la tubercolosi ed ha stretto a ciascuno la mano.

PARIGI, 25. — Il ministro della marina, Lanessan, ha autorizzato telegraficamente il generale Voyron a rimpatriare col piroscafo in partenza il 15 agosto e di rimettere il comando delle truppe francesi in China al generale Sucillon.

TRIESTE, 25. — Stamane, alla presenza del Governatore e del Podestà, è stata fatta al Municipio la consegna del monumento eretto a Rossetti.

LONDRA, 26. — *Camera dei Lordi.* — Il ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, rispondendo ad analoga interrogazione, dice che in seguito all'unanime domanda delle Potenze interessate, il Principe Giorgio di Grecia consentì a prorogare la sua permanenza in Creta come Alto Commissario delle Potenze nell'isola.

Il marchese di Lansdowne accennò ai varî tentativi fatti per una più stretta unione tra la Grecia e l'Isola di Cr[illegible] un- gendo che le Potenze garanti deliberarono il manten[illegible] ello *statu quo.*

LONDRA, 26. — Nella seduta del Congresso cont[illegible] er- colosi gli oratori inglesi respinsero le teorie del dot[illegible] ri- tenendo che il latte sia un veicolo per la tubercolo[illegible] ndi dichiararono essere impossibile di basare la legisla[illegible] tro la tubercolosi, secondo le dottrine del dott. Kock.

LONDRA, 26. — *Camera dei Comuni.* — Il sotto[illegible] di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, ri[illegible] ad analoga interrogazione, dichiara che l'Inghilterra no[illegible] una ragione di credere che la Francia, la Germania ed [illegible] one manterranno in permanenza le rispettive truppe a Sh[illegible]

Il Ministro dell'agricoltura, Hanbury, rispondendo [illegible] tra interrogazione, dice che non può ancora approvare [illegible] ie-

niche basate sulle teorie del dott. Koch, perchè gli scienziati non sono d'accordo circa la questione che la tubercolosi negli animali differisca da quella umana.

BATUM, 26. — Una terribile esplosione è avvenuta nel centro della città.

Molti borghesi sono rimasti morti e numerosi ufficiali scomparsi.

Membra umane sono disperse ovunque. Il centro della città è distrutto. È impossibile precisare il numero delle vittime.

SANTIAGO DEL CHILI', 26. — German Riesco è stato proclamato presidente della Repubblica.

LONDRA, 26. — Il *Times* ha da Buenos-Ayres che la valigia diplomatica argentina venne violata nel Chili.

La Repubblica Argentina fece rimostranze al Chili.

BERLINO. 26. — La *Post* dichiara fantastiche le informazioni pubblicate dalla *Deutsche Gaertner Zeitung* e da altri giornali, relativamente alla nuova tariffa doganale per le voci *patate* e *prodotti dell'agricoltura*.

La *Kreuz Zeitung* è informata che il *Reichsanzeiger* pubblicherà oggi o domani le nuove tariffe.

LE HAVRE, 26. — È oggi arrivato il ministro di Francia a Pechino, Pichon.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 25 luglio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	756,1
Umidità relativa a mezzodì	46
Vento a mezzodì	SW
Cielo	quasi sereno
Termometro centigrado	Massimo 29°2, Minimo 17°,2
Pioggia in 24 ore	0.0

Li 25 luglio 1901.

In Europa: pressione massima di 736 sulla Russia settentrionale; minima ancora a S dell'Inghilterra 751.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque, fino a 3 mm. in Toscana; temperatura aumentata in Val Padana, diminuita altrove.

Stamane: cielo vario sull'alta Italia, sereno altrove; venti deboli varî; alto Tirreno alquanto agitato.

Barometro: livellato fra 758 e 759 in Val Padana e versante Adriatico, fra 759 e 760 altrove.

Probabilità: venti deboli varî; cielo vario sull'alta Italia con qualche temporale, quasi sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 25 luglio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 0	19 8
Genova	coperto	legg. mosso	25 4	21 0
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	28 3	17 3
Cuneo	1/2 coperto	—	25 7	16 6
Torino	tempestoso	—	25 5	18 0
Alessandria	1/2 coperto	—	29 5	18 0
Novara	3/4 coperto	—	29 0	16 0
Domodossola	piovoso	—	27 2	16 0
Pavia	1/2 coperto	—	28 7	18 0
Milano	coperto	—	30 4	18 2
Sondrio	coperto	—	25 9	16 5
Bergamo	coperto	—	24 0	17 3
Brescia	3/4 coperto	—	25 7	16 7
Cremona	1/4 coperto	—	28 2	18 7
Mantova	sereno	—	27 8	19 6
Verona	1/4 coperto	—	26 0	17 5
Belluno	3/4 coperto	—	24 6	16 5
Udine	sereno	—	26 3	18 3
Treviso	1/4 coperto	—	30 0	19 6
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 4	20 6
Padova	1/4 coperto	—	26 6	17 2
Rovigo	sereno	—	31 8	18 6
Piacenza	sereno	—	26 1	18 3
Parma	1/4 coperto	—	28 9	18 2
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	28 4	17 6
Modena	sereno	—	26 8	16 8
Ferrara	sereno	—	27 3	18 5
Bologna	sereno	—	27 2	19 7
Ravenna	sereno	—	29 1	16 2
Forlì	sereno	—	26 2	19 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	26 4	19 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	27 4	21 6
Urbino	1/4 coperto	—	[illegible] 2	18 0
Macerata	sereno	—	28 6	20 7
Ascoli Piceno	sereno	—	30 0	17 8
Perugia	1/4 coperto	—	27 8	17 0
Camerino	sereno	—	27 8	17 1
Lucca	1/4 coperto	—	27 4	16 8
Pisa	1/4 coperto	—	26 0	16 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	26 8	20 4
Firenze	coperto	—	27 3	18 2
Arezzo	sereno	—	26 3	15 3
Siena	sereno	—	26 2	19 9
Grosseto	1/4 coperto	—	31 6	17 1
Roma	sereno	—	29 1	17 2
Teramo	sereno	—	30 7	17 1
Chieti	sereno	—	27 0	21 4
Aquila	sereno	—	27 6	13 3
Agnone	sereno	—	24 9	14 6
Foggia	sereno	—	33 4	24 0
Bari	sereno	calme	31 0	22 2
Lecce	sereno	—	36 0	22 7
Caserta	sereno	—	31 4	18 3
Napoli	sereno	calmo	28 0	21 4
Benevento	—	—	—	—
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	26 9	16 3
Potenza	sereno	—	28 0	16 6
Cosenza	sereno	—	33 0	21 0
Tiriolo	sereno	—	26 0	16 7
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	30 8	24 0
Trapani	sereno	calmo	32 0	24 3
Palermo	sereno	calmo	36 9	19 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	3[illegible] 0	23 0
Messina	sereno	calmo	30 8	25 7
Catania	sereno	calmo	32 5	24 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	33 8	22 0
Cagliari	sereno	calmo	33 0	19,1
Sassari	sereno	—	25 2	18 8

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*